

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente                                                |
| (MI) MINNECI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BARILLA'  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) MANENTE   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DI NELLA  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

## FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 5/06/2013 ha stipulato con l'intermediario il contratto di prestito con delegazione di pagamento n. \*\*\*434, estinto anticipatamente nel maggio 2019.
- In sede di estinzione anticipata non ha ottenuto il rimborso di tutti gli oneri contrattuali non goduti che le spettavano.
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di complessivi € 1.358,37, calcolati con il *pro rata*, a titolo di oneri contrattuali non maturati, oltre interessi legali dalla data della messa in mora e le spese del ricorso.

-

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Preliminarmente esclude l'applicabilità alla fattispecie della sentenza "Lexitor".
- Ricorda che il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente considerato dall'ABF come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito.
- Sostiene la correttezza dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata, non residuando altre somme suscettibili di restituzione.
- Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, le Compagnie di Assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente per l'importo complessivo di € 77,99, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza della ricorrente e da questa regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.
- Del pari andrà rigettata la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva. In base all'attuale orientamento, affinché tale domanda - di per sé

incompatibile con le Disposizioni sul funzionamento dell'ABF e con la natura del relativo procedimento - possa trovare accoglimento in via di assoluta eccezione, occorre necessariamente che *“sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo”*. Tale dimostrazione, nel caso di specie, è assente.

- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014). Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art.* 127, comma 1, TUB (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, il Collegio dal conteggio estintivo il Collegio rileva che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di n. 49 rate scadute delle 120 complessive, con decorrenza dal 31/05/2019.

Dal contratto, sottoscritto il 5/06/2013, emerge l'intervento in sede di stipula di un agente in attività finanziaria. L'intermediario allega in atti la relativa fattura.

Riguardo al premio impiego, l'intermediario afferma che la quota non goduta è già stata rimborsata e produce la contabile (comprensiva di CRO). L'intermediario deposita in atti il fascicolo informativo, contenente le Condizioni di Assicurazione che prevedono all'art. 11 le condizioni da applicare in caso di estinzione anticipata alternative al *pro rata temporis*, e il modulo di adesione sottoscritto dalla ricorrente in data coerente con quella del contratto di finanziamento e contenente la dichiarazione di ricezione ed accettazione del fascicolo informativo. L'intermediario allega altresì lo scambio di *email* con la Compagnia di Assicurazione riguardo al rimborso dei premi. Rispetto al premio vita l'intermediario afferma che l'importo non goduto è già stato rimborsato, ma non produce prove dell'avvenuto pagamento. Allega invece il fascicolo informativo, contenente le Condizioni di Assicurazione che prevedono all'art. 3.4 le condizioni da applicare in caso di estinzione anticipata alternative al *pro rata temporis*, e i moduli di adesione sottoscritti dalla ricorrente in data coerente con quella del contratto di finanziamento e recanti la dichiarazione di ricezione ed accettazione dei fascicoli informativi. L'intermediario allega altresì lo scambio di *email* con la Compagnia relativo al rimborso dei premi assicurativi, che afferma l'avvenuto rimborso direttamente dalla Compagnia, senza però produrre evidenza degli estremi del pagamento. Secondo i più recenti orientamenti condivisi *"con riguardo al rimborso dei premi assicurativi, si applicano le condizioni polizza richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso"* ricevute dalla ricorrente, come nel caso di specie.

Quanto alla qualificazione delle clausole contrattuali, secondo il consolidato orientamento dei Collegi la Commissione mandataria per il perfezionamento del contratto e le provvigioni all'intermediario sono costi *up front*, mentre la Commissione mandataria per la gestione del contratto ha natura *recurring*. I premi vita e impiego sono da rimborsare secondo il criterio contrattuale.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 590,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto la ricorrente ha applicato il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo. L'intermediario dichiara, ma non prova, che la Compagnia della polizza vita ha provveduto al rimborso del premio vita calcolato secondo il criterio contrattuale per € 65,94.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in quanto queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di € 590,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto dalla Compagnia di assicurazione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 590,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA